

# **TI\_GERICHTE 17.2010.39 vom 18. April 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2010.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2010.39)

FR: TI\_GERICHTE 17.2010.39 du 18 avril 2011

IT: TI\_GERICHTE 17.2010.39 del 18 aprile 2011

## **Regeste**

Sospensione condizionale parziale della pena. Computo della pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Confisca di valori patrimoniali. Sequestro e decadenza del sequestro. Autorità competente a decidere sulle istanze di liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Il ricorso del procuratore pubblico appare inutilmente prolisso, ripetitivo e, per molti versi, impropriamente motivato e appellatorio, di conseguenza irricevibile. La pubblica accusa omette, in effetti, di confrontarsi in modo puntuale e preciso con le considerazioni della prima Corte, presentando un esposto per altro confuso nel quale si sovrappongono considerazioni inerenti le imputazioni di truffa aggravata - fatte valere con l'atto d'accusa e non ritenute dalla Corte di primo grado - con altre relative alla falsità in documenti. Ci si limiterà pertanto ad esaminare le contestazioni che hanno una parvenza di ricevibilità.

### **E. 2.1**

riciclaggio di denaro per avere, agendo in correttezza con RI 2, a \_\_\_\_\_, nel corso del mese di gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

#### **E. 2.1.1**

(invariato)

#### **E. 2.1.2**

(invariato)

#### **E. 2.1.3**

(invariato)

#### **E. 2.1.4**

(invariato)

#### **E. 2.1.5**

(invariato) 5.2. RI 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 6.2. La pena inflitta a RI 1 è sospesa condizionalmente in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espriare; 7. La tassa di giustizia di CHF 15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40% a carico dei condannati in solido (di cui RI 3

sino a concorrenza del 20% e RI 2 e RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.

#### **E. 2.1.6**

La circostanza che gli imputati si siano rivolti ad un penalista italiano dopo aver appreso dell'intervento della Guardia di Finanza su A6 e del suo mancato arresto (ricorso, pag. 22 nel mezzo) non prova di certo che essi fossero “i mandanti delle distrazioni messe in atto da A6”. Analogamente si può dire del mancato chiarimento della loro posizione con la banca dopo il colloquio con il penalista. Il fatto che i primi giudici non si siano allineati, su questi punti, alle considerazioni e alle ipotesi del procuratore pubblico non configura, certamente, arbitrio da parte dei primi giudici.

#### **E. 2.1.7**

Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte avrebbe valutato anche arbitrariamente il contenuto della telefonata intercettata tra RI 2 e A6 il 2 febbraio 2009 alle ore 16.59, valutandola in modo isolato e non globalmente con il fascio di indizi, a suo dire, convergenti (ricorso, pag. 22 verso il basso). Ciò costituirebbe, a suo dire, anche una violazione del diritto sostanziale federale (ricorso, pag. 25 e 26). A torto. Invero, i primi giudici hanno rettamente considerato questa intercettazione come la chiusura del cerchio della non credibilità della chiamata di correo di A6 e della mancata consapevolezza degli imputati sui misfatti commessi da A6 ai danni del cliente PC 1. Impropiamente motivato, il ricorso su questo punto omette di confrontarsi con le pertinenti considerazioni dei primi giudici - che hanno scartato anche l'ipotesi della messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, in assenza di qualsivoglia emergenza al riguardo - limitandosi a riproporre una propria interpretazione distorta dei contenuti della telefonata e “risultanze istruttorie” (ricorso, pag. 25 in basso e 26 in alto) che il procuratore pubblico ritiene, erroneamente, sufficienti a comprovare la correttezza degli imputati nella truffa. Il fatto, poi, che la Corte di prime cure abbia ritenuto che, per lo meno dagli inizi del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1 avevano avuto dubbi sull'origine dei fondi pervenutigli da PC 1, non è in contraddizione con il valore attribuito al contenuto dell'intercettazione telefonica. Dalla telefonata trarre, infatti, che il fermo di A6 da parte della Guardia di Finanza costituisce nel contempo la conferma dei dubbi e l'inizio della presa di coscienza da parte di RI 2 – e di conseguenza di RI 1 e RI 3 – della modalità illecita (sottrazione) con cui l'operatore bancario si è procurato i fondi. Non vi dunque stato né arbitrio nella valutazione della telefonata in oggetto né violazione sostanziale del diritto federale.

#### **E. 2.2**

Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI

##### **E. 2.2.1**

sono cassati; i dispositivi n. 2.1, 5.2, 6.2, 7 e 8 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:

##### **E. 2.2.2**

Il ricorso del procuratore pubblico avverso le predette decisioni di proscioglimento appare palesemente impropriamente motivato, non facendo riferimento a precise argomentazioni dei primi giudici, ma proponendo argomentazioni proprie di carattere meramente appellatorio (cfr. ricorso, da pag. 12 a pag. 16). Ogni ulteriore considerazione risulta, dunque, superflua.

### **E. 2.3**

Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI 3 l'imputazione di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, per avere, agendo in correatà tra di loro, a \_\_\_\_\_, nel periodo ottobre 2008-fine gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali per almeno Eur 19'000'000.-, che sapevano provenire da un crimine ed in particolare dal reato di truffa aggravata da loro commessa, in correatà con A6, ai danni di PC 1.

#### **E. 2.3.1**

La prima Corte ha ritenuto fondate, a carico di RI 2 e RI 1, le imputazioni di riciclaggio aggravato, per le operazioni a loro imputate dall'atto di accusa a partire dal gennaio 2009, e meglio dal momento in cui gli accusati hanno ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 2, lett. d, pag. 228-229). Per RI 3 i primi giudici hanno invece ammesso solo il riciclaggio semplice, per avere ricevuto da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi distratti a PC 1), depositandoli poi sul conto della società panamense PC 3 presso la Banca \_\_\_\_\_. Non hanno invece, in particolare, ammesso il riciclaggio di denaro aggravato a carico di RI 2 e RI 1 per i fatti precedenti il gennaio 2009.

#### **E. 2.3.2**

Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo, in via principale (ricorso, pag. 26 dal mezzo verso il basso), che RI 2 e RI 1 dovevano essere condannati per correatà in truffa; la prima Corte doveva quindi, a suo dire, condannarli anche per auto riciclaggio aggravato del proprio provento di reato. Non essendo stata ritenuta la correatà in truffa, la doglianza si rivela d'acchito priva d'oggetto. In via subordinata (ricorso, pag. 27-28), la pubblica accusa si dilunga con argomenti di carattere meramente appellatorio, nei quali sostiene in modo improprio l'esistenza di un arbitrio. Ogni considerazione in merito risulta superflua. Il ricorso del procuratore pubblico appare poi del tutto fuori luogo là dove (a pag. 24 verso il mezzo e pag. 28 verso il basso) pretende che la prima Corte avrebbe dovuto condannare RI 3 per riciclaggio anche per avere ricevuto il 15 ottobre 2008 Eur 239'993.- sul suo c/p, benché la fattispecie non sia contemplata nell'atto d'accusa come atto costitutivo di riciclaggio a carico dell'imputato.

### **E. 2.4**

Il procuratore pubblico si aggrava, per finire, sulla commisurazione delle pene.

#### **E. 2.4.1**

Come detto sopra (in fatto, consid. C.), la prima Corte ha condannato: - RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare, - RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare e - RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

#### **E. 2.4.2**

Vista la reiezione del ricorso in merito al proscioglimento di talune imputazioni a carico degli imputati, le richieste del procuratore pubblico, in via principale e subordinata (ricorso, pag. 2 verso il mezzo, pag. 28 in fondo e pag. 30 verso il basso), di trasmettere gli atti ad una nuova Corte delle Assise Criminali per un nuovo giudizio, risultano prive d'oggetto.

#### **E. 2.4.3**

Il procuratore pubblico sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria “perché il considerando a pag. 72, dove fa riferimento ad una pena complementare, non trova più alcun accenno alle pagine 232-236” (ricorso, pag. 29 verso l'alto). Egli non trae, tuttavia, conclusioni alla pretesa contraddittorietà, per cui il ricorso su questo punto, non motivato, si avvera irricevibile.

#### **E. 2.4.4**

Il procuratore pubblico si aggrava pure sostenendo che, concedendo la sospensione parziale della pena, i primi giudici avrebbero violato l'art. 42 cpv. 2 CP. La prima Corte doveva, a suo dire, considerare che, essendo gli imputati stati condannati ad una pena di tre anni da espiare con sentenza di patteggiamento in Italia, la sospensione condizionale poteva essere possibile solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, in questo caso inesistenti. Giusta l'art. 42 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'art. 106 CP (cpv. 4). Ai sensi dell'art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3). Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all'art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all'art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B\_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc. 6B\_812/2009, consid. 2.1). L'art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all'esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell'art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta

l'assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Per "circostanze particolarmente favorevoli" si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B\_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l'infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l'infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B\_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, *Schweizerisches Strafrecht*, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1). Quando la precedente condanna è stata inflitta all'estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell'ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B\_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, *Basler Kommentar Strafrecht I*, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90). Il procuratore pubblico non spende neppure una parola in merito al fatto che la prima Corte ha considerato il patteggiamento davanti alle autorità italiane "strumentale, ai fini dell'ottenimento (poi negato) della libertà provvisoria, senza ammissione di colpa" (sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). Il patteggiamento riguardava, del resto, soprattutto malversazioni commesse da A6 in Italia, che in Svizzera gli imputati "hanno contestato di aver commesso e che la Corte (svizzera) ha giudicato, per quel che è del loro ruolo, non sufficientemente provate" (cfr. sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). In simili circostanze, appare, giustificato il mancato riferimento dei primi giudici all'art. 42 cpv. 2 CP. Del resto, come rettamente indicato anche dalla CRP, il giudizio italiano (patteggiamento) non concerneva "un reato commesso prima di essere condannato per un altro fatto": i due giudizi, quello italiano e quello svizzero, sono semmai "riferiti al medesimo complesso di fatti, anche se solo parzialmente sovrapponibili" (doc. TPC 34, pag. 8). Una recidiva che renda impossibile la concessione della sospensione condizionale non è, dunque, data. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (ricorso, pag. 29 in basso e pag. 30), i primi giudici non erano dunque tenuti ad esprimersi sulle "circostanze particolarmente favorevoli" di cui è menzione all'art. 42 cpv. 2 CP. Il ricorso cade, pertanto, nuovamente nel vuoto. II. Sul ricorso di RI 2

### E. 3

RI 2 censura l'applicazione dell'art. 305 bis CP, segnatamente l'interpretazione del concetto di “dover sapere” ai sensi della stessa norma e l'aggravante del mestiere nella fattispecie. Ritiene inoltre la sentenza impugnata lesiva dell'art. 69 CPPTi, per avere riconosciuto la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8 ); lesiva dell'art. 272 CPPTi nella misura in cui ha deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva in via principale pronunciato il suo proscioglimento; lesiva dell'art. 41 CO relativamente alla corretta quantificazione del danno risarcibile; lesiva dell'art. 29 Cost. precludendo, di fatto, al ricorrente la facoltà di far rispondere in sede penale A8 della corresponsabilità nell'accaduto. Censura, infine, le confische disposte nella sentenza impugnata, nella misura in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che, a suo dire, il diretto interessato sarebbe stato rimborsato anche grazie ai rimborsi operati dagli accusati, le confische andrebbero a favore di un soggetto civilmente corresponsabile di quanto accaduto e in danno anche di terzi fundamentalmente estranei alla vicenda.

### **E. 3.1**

Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale, e deve avere saputo o dovuto presumere, quando ha agito, che i valori provenivano da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). È sufficiente che egli abbia avuto conoscenza delle circostanze che facevano nascere i sospetti che i valori patrimoniali provenivano da un crimine e che abbia accettato tale eventualità (DTF 119 IV 242 consid. 2b).

#### **E. 3.1.1**

La prima Corte, con riferimento al “dover presumere” del dolo eventuale, ha ritenuto che gli accusati RI 2 e RI 1 hanno ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare, dopo le vacanze di Natale, attorno, quindi, al 10 gennaio 2009. Di conseguenza, i primi giudici hanno situato il dolo dei due accusati a partire da tale data. Il ricorrente si aggrava sostenendo che “le perplessità legate all'atteggiamento dilatorio di A6” non raggiungevano “ancora attorno al 10 gennaio 2009” la percezione del fatto che “a monte dei fondi accreditati vi fosse la commissine di un reato da parte di A6” . Egli non spiega, tuttavia, il suo dire, limitandosi ad un generico rinvio (cfr. ricorso, pag. 11 in alto) alla “valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 ore 16.59 (consid. XII.1 c pag. 225)” . Il ricorso su questo punto va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

#### **E. 3.1.2**

L'art. 305 bis n. 2 lett. c CP prevede che il caso è grave quando l'autore realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. Per questa aggravante la cifra d'affari o il guadagno devono essere, in primo luogo, importanti; la giurisprudenza ha fissato un importo minimo di fr. 100'000.- per la cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) e di fr. 10'000.- per il guadagno (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell'attività illecita che ha permesso di realizzare la cifra d'affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore agisce per mestiere quando risulta dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, che esercita la sua attività illecita alla stregua di una professione, anche

accessoria. E' anche necessario che l'autore aspiri ad ottenere delle entrate relativamente regolari costituenti un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che sia, in una certa maniera, istallato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore deve avere agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un guadagno e essere pronto a reiterare il suo agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). La prima Corte ha ritenuto l'aggravante per mestiere a carico di RI 2 e RI 1, avendo essi conseguito una cifra d'affari di diversi milioni di euro. Secondo i primi giudici gli imputati hanno eseguito diverse operazioni (più di dieci), per importi considerevoli, certo, agendo sull'arco di un tempo relativamente breve, ma questo solo grazie all'intervento degli inquirenti. D'altra parte, sempre secondo la prima Corte, in tutte le operazioni, si sono adoperati in modo professionale, raccogliendo la documentazione richiesta, operando con fiduciari di buona reputazione e presenziando a diversi colloqui con i funzionari di banca, in un' occasione parlando direttamente con il direttore. Il tutto perché da quei fondi, provento dell'unica operazione che per finire è andata in porto, avrebbero tratto il loro guadagno, salvo poi investirlo in operazioni, rispettivamente conservarlo per il futuro. Il ricorrente si aggrava sostenendo che la soglia per ritenere l'aggravante del mestiere non sia stata raggiunta nella fattispecie in esame in cui non vi è stato “smercio o comunque una qualche forma di commercio, bensì sostanzialmente un'unica operazione (quella relativa al A15)” . Vi sarebbe inoltre, a suo dire, incompatibilità tra l'aggravante per mestiere e il dolo eventuale posto alla base della condanna per il reato in questione. Nella fattispecie, gli atti rimproverati a RI 2 non si possono ritenere commessi per mestiere. Come si esplicherà anche di seguito (consid. III.4.2.) esaminando il ricorso di RI 1 - la cui posizione, in relazione a questa aggravante, vista la correita ritenuta dalla prima Corte, è identica a quella di RI 2 - pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a A15. L'unica, come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) e che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior ragione se si tien conto che la prima Corte ha accerato che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7) - che gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe dunque dovuto riconoscere gli imputati RI 3 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio semplice. Il ricorso su questo punto va pertanto accolto, con conseguente necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. II.3.7).

### **E. 3.2**

In fase predibattimentale (doc. TPC. 38 pag. 2 verso l'alto e doc. TPC 69) e dibattimentale (verb. dib. pag. 129 nel mezzo), il ricorrente aveva contestato la qualifica di parte civile di PC 2 (già A8 ). Il solo a potersi costituire era, a suo dire, colui che era stato direttamente leso, ossia il cliente PC 1, e non la Banca “ solo indirettamente danneggiata ”. La prima Corte con riferimento a una decisione del Tribunale federale (DTF 121 IV 258) e a due decisioni neocastellane (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127) ha invece riconosciuto l'esistenza di una lesione diretta della Banca e “ ammesso, in tutto e per tutto, A8 quale parte civile ”,

condannando gli imputati a rifonderle, direttamente, il danno patito quantificato in euro 6'707'116.89 oltre a fr. 132'021.25 per le spese legali.

### **E. 3.2.1**

Il ricorrente, senza confrontarsi minimamente con le motivazioni che hanno indotto i primi giudici a riconoscere la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8), si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe lesiva dell'art. 69 CPPTi per aver riconosciuto tale qualifica (ricorso pag. 19 verso il mezzo).

### **E. 3.2.2**

Secondo l'art. 69 CPPTi, ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile. La giurisprudenza e la dottrina cantonale hanno ripetutamente sancito che, anche se ciò non emerge direttamente dalla norma menzionata, né dai lavori parlamentari (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPPTi, Lugano 1997, nota 3 ad art. 69 CPPTi), il ruolo privilegiato di parte civile è riservato alla persona direttamente toccata dal reato. Ciò escludeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza delle nostre Corti, i terzi che vi sono coinvolti solo in maniera indiretta (cessionario, azionista, persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu (Marazzi, Il Giar, l'arbitro del processo penale, Lugano 2001, pag. 38; Rep. 131 (1998), n. 101 pag. 332). Nella decisione DTF 121 IV 258 (che riguardava l'art. 28 vCP, ora art. 30 CP), il Tribunale federale ha tuttavia ammesso l'esistenza di una lesione diretta del patrimonio della banca che aveva eseguito un trasferimento di denaro sbagliato che ingaggiava la sua responsabilità; in considerazione della lesione diretta, ha riconosciuto alla banca il diritto di sporgere querela per impiego illecito di valori patrimoniali (art. 141 bis CP). Come rettamente evidenziato dai primi giudici, la nozione di diritto di querela non si differenzia, nel risultato, da quella di parte civile (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127). Basandosi su detta giurisprudenza, si può certo riconoscere - come per altro già fatto da altre Corti cantonali - che vi è lesione diretta per il patrimonio della banca che risarcisce, non su base volontaria (sentenza TF 19 maggio 2004, inc. 1P.152/2004 consid. 2.5), quanto piuttosto per obbligo di legge, i clienti (art. 55 CC, 55 CO) - per il danno causato dai suoi organi o dai suoi dipendenti - in virtù di contratti con essi esistenti per conti indebitamente addebitati. Per decidere sulla qualità di parte civile si deve dunque determinare se, sul piano civile, il lesò è direttamente toccato dall'atto illecito e se dispone o meno di un diritto d'azione secondo l'art. 41 CO o di un'altra disposizione contro l'autore del danno che viene fatto valere. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che, qualora i fondi oggetto di riciclaggio siano provento di un reato preposto alla tutela degli interessi individuali del danneggiato, la connotazione del reato principale vada estesa anche al riciclaggio, vale a dire all'art. 305 bis CP; in questi casi specifici, la violazione dell'art. 305 bis CP costituisce quindi un illecito ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, idoneo a legittimare la parte direttamente lesa dal reato principale a pretendere la riparazione del danno (DTF 133 III 323). Per quanto qui concerne, non è contestato che i fondi oggetto di riciclaggio provengono dalle malversazioni commesse in Italia dal funzionario bancario di A8 A6 in danno del cliente dell'istituto PC 1, malversazioni che hanno comportato la condanna in Italia di A6 per il reato di furto aggravato (cfr. sentenza impugnata, consid. III. 10, pag. 51; doc. TPC. 38). Neppure è contestato che PC 2 (già A8) ha risarcito il cliente PC 1, ripristinando la sua posizione creditoria (ricorso, pag. 12 verso l'alto; verb. incombenenti 4 maggio 2010, pag. 2 in alto; verb. dib. pag. 50 verso l'alto). Diversamente da quanto pretende il ricorrente (ricorso, pag. 15), non è di rilievo che il danno patito dal cliente PC 1 sia avvenuto a seguito di un furto aggravato, come ritenuto

dall'autorità italiana, o di una truffa, come parrebbe aver ritenuto la prima Corte (cfr. sentenza impugnata consid. XII. 1., lett. b, pag. 224) e come sostengono il procuratore pubblico, rispettivamente PC 2 nelle loro osservazioni al ricorso (cfr. osservazioni PP pag. 4 in alto; osservazioni PC 2, punti 3.3.3-3.3.7 pag. 5-6). Ciò che conta è che PC 2 (già A8 ) abbia risarcito il cliente PC 1, danneggiato dall'agire illecito del suo funzionario bancario A6 e che essa fosse legalmente tenuta al risarcimento anche secondo il diritto italiano (art. 2049 CCI). PC 2 (già A8 ), per quanto sopra detto, ha dunque patito un danno patrimoniale diretto in conseguenza dell'agire illecito del suo funzionario. Si giustifica pertanto di riconoscere alla banca la qualità di parte civile nel procedimento presso di noi pendente nei confronti dei riciclatori del provento del reato, segnatamente per il danno (art. 41 CO) che Poali, RI 1 e RI 3 con il loro agire hanno illecitamente cagionato. Questa Corte non condivide per contro la suggestive considerazioni del procuratore pubblico e di PC 2 (già A8 ) secondo cui nella truffa operata dal funzionario bancario mediante falsi ordini di bonifico il soggetto truffato non sarebbe il cliente quanto piuttosto la banca stessa, per cui il danno diretto per la banca non deriverebbe dal suo obbligo legale di risarcire il cliente, ma dalla titolarità del conto "borsellino" da cui sono partiti i fondi malversati. Già si è detto che il reato preposto al riciclaggio è avvenuto in Italia e che l'autorità italiana l'ha qualificato quale furto. Anche fossimo in presenza di una truffa, non vi sarebbe comunque motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (inaugurata da DTF 111 IV 130 consid. 1). Nella misura in cui sostiene che, riconoscendo a PC 2 (già A8 ) la qualità di parte civile, la prima Corte avrebbe violato l'art. 69 CPPti, il ricorso va comunque respinto.

### **E. 3.3**

Il ricorrente si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe anche lesiva dell'art. 272 CPPti, nella misura in cui avrebbe deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva pronunciato il suo proscioglimento. A ragione. Conformemente all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89 basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49; dispositivo 8. pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza impugnata, consid. XIV. 3, lett. e pag. 238)], si possono escludere arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi è dunque un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo

### **E. 3.4**

Il ricorrente censura una violazione dell'art. 41 CO in relazione alla corretta quantificazione del danno risarcibile. Nella misura in cui riguardano unicamente il computo dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno materiale - che, come detto sopra (consid. II.3.3) è stata stralciata - le censure del ricorso da pag. 17 verso il mezzo a pag. 18 verso il mezzo sono prive d'oggetto.

### **E. 3.5**

Il ricorrente censura poi una violazione dell'art. 29 Cost. essendogli, a suo dire, di fatto stata preclusa la facoltà di far rispondere A8 della corresponsabilità nell'accaduto. Chiede pertanto che PC 2 (già A8 ) venga rinviata al foro civile per fare valere le sue pretese. A torto. RI 2 si limita a contestare di essere stato privato “di fatto di un contraddittorio adeguato e con esso della prerogativa di contestare a A8 l'imputazione di una corresponsabilità nell'accaduto” (ricorso, pag. 18 dal mezzo verso il basso e pag. 19 verso l'alto). Egli non sostiene che vi sia stata una concolpa del cliente PC 1. Neppure si aggrava sostenendo che il risarcimento versato a quest'ultimo da PC 2 (già A8 ) per l'agire illecito del funzionario bancario A6 fosse ingiustificato o eccessivo. Certo è pur vero che il A9 non ha sottaciuto che la condotta illecita di A6 è stata resa possibile anche a causa dell'assenza di adeguati controlli da parte dell'istituto di credito, il comportamento del funzionario non avendo trovato il necessario deterrente nel sistema di vigilanza inteso della banca. Ciò è, tuttavia, privo di rilevanza nei rapporti tra la Banca e il funzionario - rispettivamente il riciclatore dei proventi illeciti - che approfittando delle carenze organizzative, con azioni intenzionali penalmente rilevanti, ha causato il danno. In altri termini, nella fattispecie in esame la questione di una concolpa neppure si pone. Anche si volesse ragionare in termini di concolpa, il dolo di A6 - e di riflesso del ricorrente, che, assieme a RI 1 e RI 3, ha beneficiato dei proventi illeciti riciclandoli - vista la rilevanza penale sarebbe comunque talmente enorme da privare, a priori, di qualsiasi rilevanza le carenze di vigilanza dell'istituto di credito (Werro, in Commentaire Romand, CO I, n. 42 ad art. 41 CO). Il ricorso nella misura in cui pretende una violazione dell'art. 29 Cost. in relazione con una presunta concolpa della parte civile, si rivela pertanto infondato e, come tale, va disatteso.

### **E. 3.6**

Il ricorrente censura, per finire, che le confische vadano a favore “di un soggetto” - PC 2 (già A8 ) - a suo dire, “civilmente corresponsabile di quanto accaduto, per non avere con la necessaria diligenza vegliato sull'operato” (ricorso, pag. 22). La mancata valenza quale concolpa del comportamento di A8 [di cui si è detto (sopra, consid. II.3.5.)], rende la censura priva d'oggetto. I risarcimenti compensatori (cfr. sentenza impugnata, dispositivi 10/10.1.-10.8.) permetteranno il parziale risarcimento del danno, ossia della rifusione delle spese legali della parte civile (consid. II.3.3.), non più coperte dalle confische di cui al dispositivo 9 della sentenza impugnata, per quanto si dirà più sotto (consid. IV.5.2.3. e V.6.1.1.). Il ricorso, nella misura in cui chiede che siano cassati i dispositivi 9 e 10 della sentenza impugnata (pag. 23 verso il mezzo), cade pertanto nel vuoto.

### **E. 3.7**

Per tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra, consid. II.3.1.2.), che ha comportato la riforma del dispositivo 1.1., nel senso di togliere l'aggravante del mestiere al riciclaggio di denaro, si giustifica di ridurre di sei mesi la pena detentiva. Di conseguenza i dispositivi 5.1. e 6.1. della sentenza impugnata vengono cassati e riformati nel senso che RI 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto [dispositivo 5.1]; pena sospesa condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni, il resto da espiare [dispositivo 6.1]. III. Sul ricorso di RI 1 4. RI 1 censura la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire dalla metà di gennaio 2009, come pure l'aggravante del mestiere riconosciuta a suo carico, postulando l'integrale proscioglimento dal reato in oggetto.

Contesta poi, per assenza di dolo, la condanna per falsità in documenti per l'utilizzo di un falso preliminare di compravendita tra le società \_\_\_\_\_. Lascia al libero apprezzamento di questa Corte l'eccezione di ne bis in idem fondata sull'art. 54 CAS, chiedendo tuttavia che la commisurazione della pena tenga conto del concorso retrospettivo per rapporto alla pena già inflittagli dal Tribunale di \_\_\_\_\_. Censura, inoltre, la condanna al risarcimento di cui al dispositivo 8 della sentenza impugnata; essendo RI 2 e RI 1 stati condannati per riciclaggio, ossia per un reato il cui bene giuridico protetto è l'amministrazione della giustizia, ed avendo gli accusati restituito a favore della vittima le somme provenienti dal conto di PC 1, non sarebbe, a suo dire, più possibile condannare i medesimi ad un risarcimento. Contesta, per finire, la qualità di parte civile riconosciuta dalla prima Corte a PC 2 (già A8), in quanto PC 1 sarebbe stato l'unico danneggiato diretto, legittimato, in caso di condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti di RI 2 e RI 1. 4.1. Il ricorrente si aggrava contro la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire dalla metà di gennaio 2009. Con riferimento a quanto statuito dal Tribunale penale federale in una sentenza 26 gennaio 2009 (SK. 2008.5), sostiene che i fondi provento di reato, una volta giunti in \_\_\_\_\_, non si sarebbero più mossi, venendo accreditati a favore di due società off shore (\_\_\_\_\_), per poi essere girati, a contanti, a favore delle due fondazioni panamensi all'uopo costituite su istruzioni di RI 2 e RI 1. Nessuna di queste relazioni avrebbe, a suo dire, allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto sul quale erano inizialmente giunti (quello intestato a \_\_\_\_\_). Chiede quindi che “vengano ravvisati dei dubbi” in merito alla “realizzazione dell'elemento vanificatorio” richiesto dall'art. 305 bis CP. A torto. La prima Corte ha accertato che, all'inizio di gennaio 2009, gli Eur 15 mio distratti dai conti presso \_\_\_\_\_, risultavano essere stati accreditati in ragione di Eur 1.5 mio sul conto intestato a RI 2, in ragione di Eur 1.5 mio sul conto intestato a RI 1, di Eur 5 mio sul conto intestato a \_\_\_\_\_, di Eur 5 mio sul conto intestato a \_\_\_\_\_ e, infine, per un importo di ca. 2 mio eur sul conto intestato a \_\_\_\_\_. Sempre secondo gli accertamenti dei primi giudici, nel corso del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1, agendo in correttezza, hanno prelevato a contanti: - complessivi Eur 400'000.- dal conto di RI 2 - complessivi Eur 140'841.50 dal conto di RI 1 - complessivi Eur 4 mio dal conto \_\_\_\_\_ tutti versati sul conto intestato a \_\_\_\_\_; - complessivi Eur 4 mio dal conto \_\_\_\_\_ versati, poi, sul conto intestato a \_\_\_\_\_, - Eur 400'000.- dal conto \_\_\_\_\_ che sono stati consegnati, in due tranches da Eur 200'000.- cadauna, a RI 3; - Eur 200'400.- dal conto \_\_\_\_\_. Queste movimentazioni, così come il fatto che siano state eseguite da RI 2 e RI 1 in correttezza, non sono oggetto di contestazione. E' d'altro canto incontestabile che tutte le predette operazioni a contanti - modalità operativa per altro ammessa dal ricorrente (ricorso pag. 8 verso il mezzo) - costituiscano, dal profilo oggettivo, il reato di riciclaggio di denaro. Il fatto, poi, che i prelevamenti a contanti e i successivi versamenti abbiano toccato relazioni dello stesso istituto bancario è irrilevante, poiché l'operazione eseguita a contanti è idonea (anche se i soldi escono e rientrano in conti della stessa istituzione finanziaria) a interrompere il paper trail (cfr. decisione TPF 22 febbraio 2010, SK.2009.10 consid. 4.2). La sentenza TPF 26 gennaio 2009, SK.2008.5, consid. 7.2.1, menzionata dal ricorrente non riguarda, come nel caso in esame, operazioni di prelevamento e versamento a contante, bensì operazioni di investimento e reinvestimento. In quel caso, il TPF si è limitato a negare che vi possa essere riciclaggio ad ogni singolo investimento o rinnovo dell'investimento fiduciario, poiché tali investimenti “non hanno allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell'accusato”. Infatti, alla

scadenza dell'investimento fiduciario, l'importo investito viene automaticamente riaccreditato (con gli interessi) sul conto. Questa non è tuttavia la tematica del caso in esame, nel quale gli accusati hanno eseguito - servendosi anche di società off shore quale paravento, ciò che crea un'ulteriore anonimizzazione dell'avente diritto - operazioni di prelevamento e successivo versamento a contanti. Il fatto, poi, che l'autorità penale sia comunque riuscita a risalire al provento del reato non è di rilievo, il reato di riciclaggio di denaro essendo un reato di pericolo astratto, bastando l'atto "suscettibile di vanificare" e non essendo necessaria la prova di un pericolo concreto di intralcio al ritrovamento o un intralcio commesso con successo (DTF 127 IV 20 consid. 3). Il ricorso su questo punto va, pertanto, respinto. 4.2. Il ricorrente contesta, pure, l'aggravante per mestiere riconosciuta nel suo caso al reato di riciclaggio di denaro. Su questo punto il ricorso merita di essere accolto. Come già detto sopra (consid. 3.1.2.), esaminando le analoghe censure del correo RI 2, pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a \_\_\_\_\_ . L'unica, come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si fossero installati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) né che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior ragione, se si tien conto che la prima Corte ha accertato che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7.) - che gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe, dunque, dovuto riconoscere gli imputati RI 2 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio semplice. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta la necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. III.4.7.). 4.3. Il ricorrente contesta il fatto di essere stato condannato per falsità in documenti in relazione al falso preliminare di compravendita tra le società \_\_\_\_\_ . Adduce l'assenza di dolo da parte sua. Sostiene, tra l'altro, che "questo contratto era assolutamente inutile" , come pure che "il motivo per il quale si è proceduto in questo senso è assolutamente ignoto (ed è rimasto tale)" e che "nessuno ha mai potuto spiegarlo" (ricorso, pag. 12 in basso e pag. 13 in alto). Il ricorrente chiede, pertanto, di essere assolto dal reato di falsità in documenti. La posizione del ricorrente ricalca quanto egli ha sempre sostenuto in corso d'inchiesta, ossia di non avere nè chiesto di allestire (da ultimo, verb. dib. pag. 37 verso il mezzo) né usato (da ultimo, verb. dib. pag. 36 verso il basso "dichiara di non saperne nulla" ) il preliminare in questione. Di fronte al diniego, su questo punto, di RI 1 e di RI 2, i primi giudici hanno ritenuto più plausibile la versione fornita al riguardo da RI 3. La prima Corte ha, in proposito, rilevato che RI 3 "ha spiegato che il contratto tra \_\_\_\_\_ era fittizio e che non vi era nessuna operazione immobiliare su \_\_\_\_\_ , smentendo così manifestamente RI 2" , come pure che RI 3 "ha ammesso di avere allestito lui il contratto su richiesta di RI 2" (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, pag. 119 verso il mezzo). I primi giudici, preso atto che RI 3 "ha ammesso le proprie responsabilità" , hanno ritenuto credibile "la sua chiamata in correità" proprio "perché gravida di conseguenze anche per lui" (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, pag. 119 verso il basso). Essi hanno poi concluso di avere "in definitiva" fondato "il proprio giudizio sulle

ammissioni di responsabilità di RI 3 che ha ammesso di aver allestito il falso preliminare tra \_\_\_\_\_ (di cui RI 2 e RI 1 hanno fatto uso, presentandolo a \_\_\_\_\_)” (sentenza impugnata, XII. 3., lett. b, pag. 232 verso il mezzo). Le conclusioni dei primi giudici, su questo punto, appaiono lapidarie e sommarie. Dopo avere ritenuto credibile l'ammissione di RI 3 “di aver allestito lui il contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1, lett. f, pag. 119 verso il mezzo), nonostante il diniego di RI 1, essi, senza spendere neppure una parola, quindi in modo arbitrario, sembrano estendere la credibilità della chiamata di correo, in relazione alla richiesta di allestimento del preliminare, anche a RI 1 (sentenza impugnata, XII. 3., lett. b, pag. 232 verso il mezzo). E' pur vero che i primi giudici, dopo essersi espressi sulla credibilità di RI 3 in relazione alla sua ammissione di aver allestito lui il contratto “su richiesta di RI 2” hanno riportato per esteso in sentenza le dichiarazioni fatte da RI 3 al Ministero pubblico di cui al verbale MP 18 agosto 2009, nelle quali inizialmente egli attribuiva la richiesta a RI 2 per poi estenderla anche a RI 1 (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, da pag. 119 verso il basso a pag. 120 verso il mezzo). Ciò non basta tuttavia per ritenere che, di fronte a due versioni di RI 3, il giudizio di credibilità valesse per la seconda versione piuttosto che per la prima, ciò a maggior ragione se i primi giudici introducendo il discorso avevano fatto riferimento alla prima versione. L'arbitrio della prima Corte diventa poi ancor più palese quando fonda il proprio giudizio in relazione alla falsità in documenti, per l'uso che RI 1 avrebbe fatto del falso preliminare in questione, semplicemente “sulle ammissioni di responsabilità di RI 3”, ossia sul fatto che quest'ultimo avrebbe “ammesso di aver allestito il falso preliminare tra \_\_\_\_\_” (sentenza impugnata, XII. 3, lett. b, pag. 232 verso il mezzo). Trattasi invero di un semplice giro di parole fondato sul nulla. RI 3 non ha infatti chiarito chi avrebbe poi fatto uso del documento presentandolo a \_\_\_\_\_. RI 1 dal canto suo ha sempre negato tale circostanza e nel ricorso persiste nel suo diniego (ricorso, pag. 12 verso il basso). Non si può dunque che concludere per la fondatezza del ricorso su questo punto, con conseguente cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. (recte 2.2.1.) con il quale RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta pure la necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. III.4.7.). 4.4. Come ritenuto dalla prima Corte, dagli atti emerge che RI 1 e RI 2 hanno patteggiato in Italia una pena di tre anni di reclusione e una multa per RI 1 di Euro 1'000.- e per RI 2 di Euro 400.- per i reati di furto aggravato continuato ed associazione per delinquere. La condanna - così come emerge dalla sentenza italiana 21.09.2009 - non ha fatto oggetto di menzione. Con scritto 24 settembre 2009, le autorità italiane hanno precisato (cfr. AI 560 e annesso all'AI 610) che la pena di tre anni di reclusione inflitta a RI 1 non era sospesa condizionalmente, che l'espiazione sarebbe iniziata dopo la crescita in giudicato – intervenuta l'11 ottobre 2009 – e che l'Italia non intendeva chiedere l'estradizione per l'espiazione, con conseguente espiazione della pena al termine della detenzione in Svizzera (AI 564). Con decreto 30 ottobre 2009 della Procura della Repubblica di \_\_\_\_\_, la pena inflitta a RI 1 è poi stata sospesa ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare un'istanza volta alla concessione di misure alternative alla detenzione, rispettivamente alla sospensione dell'esecuzione della pena, istanza che è poi stata presentata il 27 novembre 2009. Non è noto l'esito dell'istanza, la cui udienza era prevista per il mese di settembre 2010 (verb. dib., p. 14 in basso). 4.4.1. Fondandosi sul patteggiamento italiano e sull'art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS), RI 1 aveva eccepito il ne bis in idem. La prima Corte ha respinto l'eccezione dichiarando di allinearsi all'opinione - da lei condivisa - espressa dalla

CRP al consid. 14 della sentenza 21 aprile 2010 (doc. TPC 34). La CRP, e di riflesso la Corte delle Assise criminali, che ha riportato nel proprio giudizio le considerazioni della prima facendole diventare proprie, ha indicato che a norma dell'art. 54 CAS l'applicazione del principio del ne bis in idem presuppone che si sia in presenza cumulativamente di medesimi fatti (giudicati dalle autorità dei paesi contraenti), di una condanna definitiva e di una pena scontata, non più eseguibile, oppure "effettivamente in corso di esecuzione" (art. 54 CAS) o "in corso di esecuzione" (art. III § 1 Accordo CH/I). Essa ha, poi, stabilito di doversi in ogni caso chiaramente concludere che la condizione di esecuzione non era data (sentenza impugnata, consid. IV. 4, lett. f, pag. 68), con conseguente non applicazione del ne bis in idem. Il ricorrente rileva di voler lasciare "al libero giudizio di questa Corte" l'eccezione fondata sull'art. 54 CAS, formalizzando, però, poi di fatto il ne bis in idem "per mero dovere di patrocinio" (ricorso, pag. 13 nel mezzo) e chiedendo, per finire, una "doverosa" evasione dell'eccezione (ricorso, pag. 13 verso il basso). Al di là della palese contraddittorietà delle richieste, il ricorso non si confronta minimamente con la mancanza della condizione d'esecuzione della condanna italiana ritenuta dai primi giudici. Esso va, pertanto, su questo punto dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.

4.4.2. Fondandosi sul patteggiamento italiano, RI 1 aveva pure chiesto che fosse pronunciata "solo una pena complementare rispetto a quella di tre anni inflitta in Italia" (verb. dib. pag. 128 nel mezzo). La prima Corte ha esaminato due alternative poste, a suo dire, dalla presenza del patteggiamento, ossia l'ipotesi del concorso retrospettivo (rispettivamente della pena aggiuntiva rispetto a quella di tre anni inflitta in Italia) - caldeggiata da RI 1 - e la soluzione suggerita dalla CRP, secondo la quale le autorità svizzere non devono tener conto della condanna delle autorità italiane, spettando semmai a quest'ultime computare sull'esecuzione della pena da loro inflitta quanto l'accusato avrà già espiato in Svizzera (cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 4., lett. o, pag. 72 verso il basso). Dopo aver evidenziato che, a livello di commisurazione della pena, le due soluzioni porterebbero al medesimo risultato, i primi giudici sembrano essersi allineati all'opinione della CRP (sentenza impugnata, consid. IV. 4., lett. o, pag. 73 verso l'alto). Questa scelta trova conferma nel fatto che, commisurando le pene, la Corte d'assise ha di fatto ignorato l'esistenza della pena inflitta dalle autorità italiane, stabilendo in modo autonomo la propria pena (sentenza impugnata, consid. XIII., pag. 232-236).

4.4.2.1. Il ricorrente si aggrava sostenendo che si sarebbe confrontati ad un caso "simile" a quello del "concorso retrospettivo, dedotto dall'art. 49 cpv. 2 CP" (ricorso, pag. 14 nel mezzo). La situazione di diritto "ottenuta con la sentenza impugnata" sarebbe, a suo dire, "iniqua" e "soltanto il principio del concorso retrospettivo applicato" alla situazione in esame "potrebbe provocare una situazione equa" (ricorso, pag. 15 nel mezzo). A torto.

4.4.2.2. Secondo l'art. 3 cpv. 2 CP, se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Analogamente l'art. 56 CAS dispone che se, in una parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Per quanto qui concerne, il patteggiamento italiano, benché con una qualifica giuridica parzialmente diversa, concerne gli identici fatti giudicati dalla Corte delle Assise criminali con la decisione ora oggetto di impugnativa. La sentenza italiana 21 settembre 2009 fa, in effetti, riferimento esplicito alla sottrazione delle somme dai conti dei clienti da parte di A6 e al fatto che RI 1 - in concorso con A6 - ha curato il successivo riciclaggio

“degli importi bonificati, predisponendo collegamenti con ulteriori imprenditori e professionisti” in Italia e “all'estero, a loro volta intestatari, sia fisicamente sia quali legali rappresentanti di società, di conti bancari su diversi istituti bancari dove far transitare le somme distratte, nonché proventi di ulteriori reati di truffa e riciclaggio, utilizzando altresì società italiane ed estere riconducibili a loro o a soggetti collegati sempre al fine di commettere i reati menzionati”, in \_\_\_\_\_ “e altrove” fino “al gennaio 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in alto). Poco oltre, la sentenza italiana fa poi riferimento, in modo ancor più esplicito, al “coevo ed omologo procedimento penale” svizzero (sentenza annessa all'AI 610, pag. 4 verso il mezzo). La pena inflitta dall'autorità italiana non è stata scontata (espiata), né totalmente né parzialmente. Vista l'identità delle circostanze giudicate, il fatto che la Corte delle Assise criminali non abbia dedotto, nella commisurazione della pena, la sanzione inflitta in precedenza dalle autorità italiane è pertanto conforme ai dettami dell'art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS. La soluzione non appare peraltro iniqua. Resterà infatti al ricorrente - come evidenziato anche dalla CRP - la facoltà di chiedere all'autorità italiana di dedurre dalla pena da espiare in Italia “il periodo di privazione della libertà scontato” in Svizzera. Il procedimento italiano - promosso con “ordinanza custodiale” emessa “dal A9 in data 4 marzo 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 3 verso il mezzo) quindi posteriormente a quello svizzero, avviato con l'arresto di RI 1 il 4 febbraio 2009 - risulta, a ben vedere, semmai “nuovo” a norma dell'art. 56 CAS. Sbaglia, poi, il ricorrente quando sostiene che ci si dovrebbe riferire piuttosto all'art. 49 cpv. 2 CP. Tale articolo è, in effetti, applicabile quando, dopo un primo giudizio, si giudicano fatti ad esso precedenti ma in esso non compresi (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc). Ciò che non è il caso in concreto. I fatti giudicati in prima sede sono, semmai, identici a quelli giudicati in Italia e con essi coincidenti (cfr. anche ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo 2009, acquisita in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6), ciò che rende pertanto applicabile il principio stabilito dagli art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS e non l'art 49 cpv 2 CP. A titolo abbondanziale, si rileva che, anche qualora si volesse ritenere che non v'è completa sovrapposizione, le regole del concorso retrospettivo non sarebbero applicabili. Dagli atti risulta, infatti, che il procedimento italiano è stato avviato dopo quello svizzero (cfr. la già menzionata ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo 2009, acquisita in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6) e che RI 1 ha presentato la richiesta di patteggiamento a scopo puramente strumentale, ossia di ottenere la scarcerazione nel procedimento svizzero, ritenuto che, essendo incensurato, sarebbe poi stato attribuito ai servizi sociali, ciò che “gli avrebbe facilitato l'esistenza” limitando assai meno la sua libertà per rapporto ad una detenzione in Svizzera (verb. dib. pag. 19 verso il basso). In simili circostanze, la sentenza italiana - sollecitata dall'accusato detenuto in Svizzera, in un procedimento qui già pendente per i medesimi fatti, che l'autorità italiana sapeva già sottoposti a giudizio in Svizzera - è in urto con i principi generali del diritto penale conosciuti in Svizzera. Ciò a maggior ragione se si considera che il procedimento italiano è stato avviato dopo quello svizzero e che l'imputato è stato giudicato, per una sua richiesta puramente strumentale, senza essere interrogato, neppure per rogatoria, dall'autorità italiana e non ha scontato neanche un giorno di quella pena. Tenerne conto significherebbe avallare un abuso di diritto di RI 1 (STF 4 marzo 1998, 6S.849/1998, menzionata da Ackermann, in Basler Kommentar, 2 a ed., n. 64 ad art. 49 CP). Il ricorso va pertanto nuovamente respinto. 4.5. Il ricorrente censura, poi, la condanna al risarcimento di cui al dispositivo 8 della sentenza impugnata. Essendo egli stato assolto dal reato di truffa, il risarcimento potrebbe, a suo dire, avere per oggetto unicamente il provento del riciclaggio

di denaro ancora in suo possesso. Il risultato di questo reato, già nelle mani sue e di RI 2, essendo stato nel frattempo restituito, non sarebbe più possibile una condanna ad un risarcimento. A ragione. Conformemente all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89 basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49; dispositivo 8 pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza impugnata, consid. XIV. 3., lett. e, pag. 238)], si possono escludere arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi è, dunque, un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo

#### **E. 8**

Il ricorso contro la mancata liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto da parte del presidente della Corte delle assise criminali è irricevibile per incompetenza di questa Corte e viene trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).

#### **E. 9**

Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.- b) spese complessive fr. 100.- fr. 1'000.- sono posti in ragione di 6/10 a carico di RI 3 e per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili. V. sui ricorsi di RI 4 e di RI 5, rispettivamente di RI 6

#### **E. 10**

I ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, i dispositivi n. 9.1 e 9.3 della sentenza impugnata sono annullati e sostituiti dai seguenti ordini: § E' ordinato il deposito del conto cifrato \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ presso Banca JB (valutazione di Eur 796'947 al 31.12.2009), per un periodo di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. Decorso questo termine, il conto sarà dissequestrato, riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma degli art. 376-378 CPPfed. §§ E' ordinato il deposito della relazione n. \_\_\_\_\_ intestata a RI 6, presso Banca JB (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a concorrenza di Eur 3'203'053.- - la rimanenza venendo dissequestrata- per un periodo di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. Decorso questo termine, la relazione sarà dissequestrata, riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma degli art. 376-378 CPPfed.

#### **E. 11**

Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.- b) spese complessive fr. 100.- fr. 1'000.- sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

#### **E. 12**

Intimazione a:

### **E. 13**

Comunicazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.